

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ISCRIZIONI ON-LINE

SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE (2 – 16 LUGLIO 2012 – ORE 19)

CONSEGNA DELLE PASSWORD PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI

Come preannunciato sui precedenti Comunicati Ufficiali, **dalla corrente stagione sportiva 2012/2013 (con decorrenza dal 2 luglio 2012), nel C.R. Campania le iscrizioni ai Campionati dall'Eccellenza alla Terza Categoria, nell'ambito della L.N.D., saranno consentite e possibili soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura informatica, "on line", come dalla guida operativa scaricabile sul Sito Internet di questo C.R. (pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s. di questo C.R.).**

LE OPERAZIONI DI SVINCOLO dei calciatori relative al primo periodo (2 – 16 luglio 2012 – ore 19.00) POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLO CON LA PROCEDURA ON-LINE ed il successivo inoltro al C.R. Campania ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA.

Alla predetta procedura ciascuna società del C.R. Campania potrà accedere attraverso l'inserimento di una password (**che è stata o verrà consegnata esclusivamente al Presidente della società interessata**), che consentirà l'ingresso della società medesima nelle **pagine**, non soltanto di suo diretto interesse, ma anche di fruizione finalizzata alla formalizzazione delle rispettive iscrizioni e degli altri, indicati adempimenti "on line".

LE PASSWORD DI ACCESSO ALLA PROCEDURA ON-LINE SARANNO CONSEGNATE (esclusivamente al Presidente della società interessata) PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DI COMPETENZA TERRITORALE.

Invero, con identica decorrenza dal 2 luglio 2012, è consentita e possibile soltanto "on-line" anche la compilazione dei censimenti dei dirigenti e dei collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche.

Per le società che ancora non avessero provveduto, risulta indispensabile preliminarmente, rispetto all'attivazione delle indicate procedure "on line", la formale comunicazione (anche a mezzo fax, purché con firma del Presidente pro-tempore e con il timbro sociale), a questo C.R. Campania, dell'indirizzo ufficiale di posta elettronica (**e-mail**) di ogni singola società / associazione sportiva dilettantistica.

Sull'argomento, come peraltro pubblicato anche su questo Comunicato Ufficiale, **il C.R. Campania attiverà** (il calendario sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di giovedì 12 luglio p.v.), presso la propria sede e presso quelle delle Delegazioni Provinciali alcune **riunioni informative sulle modalità e le procedure operative.**

Le società sono invitate a partecipare con il proprio Presidente ed altri dirigenti, tra i quali anche un consulente fiscale.

NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI E ZONALI 2012/2013

La Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera i) del Regolamento della L.N.D., ha provveduto alle nomine relative alla composizione, per l'anno sportivo 2012/2013, delle Delegazioni Provinciali e zonali (***stralcio dal C.U. n. 8 del 1° luglio 2012 della L.N.D.***, per le nomine relative al C.R. Campania – L.N.D.), di seguito indicate:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

via Carlo del Balzo 81 – 83100 Avellino

tel. 0825 31087 – fax 0825 780011 – e-mail segreteria@figcavellino.it

Delegato: **Michele Salza**
Vice Delegato: **Marco De Prospro**
Componenti: **Carmine Cucciniello, Antonio Dello Iacono, Biagio Della Rocca, Carmine Fina, Raffaele Guerriero, Tommaso Imperiale, Giovanni Trancucci e Raffaele Troisi**
Segretario: **Giuseppe Della Rocca**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

via Santa Colomba 143 Palazzo CONI – 82100 Benevento

tel. 0824 364109 – fax 0824 364708 – e-mail info@figc-bn.it

Delegato: **Antonio Giorgione**
Vice Delegato: **Antonio Abbuonandi**
Componenti: **Alfonso Califano, Pierino Carluccio, Antonio D'Argenio, Carmine Ievolella, Sergio Manganello, Gianluigi Nenna e Nicola Tancredi**
Segretario: **Nicola Iadarola**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

via Tescione 75 Parco COMER – 81100 Caserta

tel. 0823 322040 – fax 0823 323804 – e-mail luigigargiulo7@gmail.it

Delegato: **Santolo Guadagno**
Vice Delegato: **Alberto Varriale**
Componenti: **Adriano Aran, Angelo De Rosa, Renato De Spirito, Oreste Manzella, Roberto Radassao, Giovanni Rosanio, Rosario Rullo, Silvio Sarno e Domenico Vaglivello**
Segretario: **Luigi Gargiulo**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

via Strettola Sant'Anna alle Paludi 117 – 80142 Napoli

tel. 081 2449031 – fax 081 2449023 – e-mail del.napoli@postalnd.it

Delegato: **Salvatore Colonna (*ad interim*)**
Vice Delegato: **Carmen Troia**
Componenti: **Nazzareno Argo, Antonio Carvelli, Francesco Cinquegranelli, Vincenzo Cirillo, Vincenzo Colella, Bartolomeo De Simone, Raffaele Di Fraia, Fortunato Grippa, Salvatorino Guerra, Errico Mosè e Giuseppe Sorbo**
Segretario: **Giovanni Catalano**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
via San Leonardo 120 Loc. Migliaro – 84131 Salerno
tel. 089 332951 – fax 089 331556 – e-mail del.salerno@postalnd.it

Delegato: **Antonino Sessa**
Vice Delegato: **Giuseppe Stanzione**
Componenti: **Giovanni Anastasio, Ercole Avallone, Antonio Coppola, Sabato Giannattasio, Anastasio Guadagno, Paolo Passaro, Antonio Petrocelli, Carmine Sabato, Vincenzo Sica ed Andrea Truda**
Segretario: **Piero Malangone.**

DELEGAZIONE ZONALE DI AGROPOLI – CILENTO
viale Europa 7 – 84043 Agropoli
tel. e fax 0974 827391

Delegato: **Giancarlo Garofalo**
Collaboratori: **Carmine Iannicelli**

DELEGAZIONE ZONALE DI VAIRANO PATENORA – ALTO CASERTANO
via Luigi Cadorna – 81058 Vairano Patenora
tel. 0823 988513

Delegato: **Orlando Natale**
Collaboratori: **Michele Panarello.**

DELEGAZIONE ZONALE DI SALA CONSILINA – VALLO DI DIANO
via Macchia Italiana 4 – 84036 Sala Consilina
tel. e fax 0975 22630

Delegato: **Giuseppe Gallo**

DELEGAZIONE ZONALE DI SAPRI – GOLFO DI POLICASTRO
via Santa Croce – 84073 Sapri
tel. e fax 0973 392701

Delegato: **Luigi Zambrotta**
Collaboratore: **Vito Quintieri**

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2012/2013
OMOLOGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI

È pervenuta all'Ufficio di Presidenza del C.R. Campania – L.N.D., una nota, della Commissione impianti sportivi in "erba sintetica" della L.N.D., dalla quale si rileva che numerosi impianti sportivi in "erba sintetica" campani abbiano l'omologazione scaduta e non rinnovata.

A tale proposito si rammenta alle società che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, non saranno accettate le iscrizioni di società che presenteranno la disponibilità di un impianto sportivo non omologato o con omologazione scaduta. Pertanto, si invitano le società che usufruiscono di tali impianti ad attivarsi presso i proprietari o gestori dei citati impianti affinché regolarizzino l'omologazione nei tempi più brevi.

* * * * *

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO (*) (°)
ECCELLENZA	19 LUGLIO 2012	€ 6.450,00 + € (31,00 xn. calciatori al 30.6.12)
PROMOZIONE	26 LUGLIO 2012	€ 5.650,00 + € (31,00 xn. calciatori al 30.6.12)
PRIMA CATEGORIA	20 SETTEMBRE 2012	€ 3.430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
SECONDA CATEGORIA	27 SETTEMBRE 2012	€ 2.540,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	19 LUGLIO 2012	€ 3.010,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	26 LUGLIO 2012	€ 2.510,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	27 SETTEMBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)

(*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2012/2013

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO (*) (°)
ECCELLENZA	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012	€ 6.450,00 + € (31,00x n. calciatori al 30.6.12)
PROMOZIONE	GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012	€ 5.650,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2012	€ 3.430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2012	€ 2.540,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2012	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 1.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 850,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2012	€ 1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012	€ 1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012	€ 1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012	€ 3.010,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012	€ 2.510,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 1.340,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 770,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 770,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 770,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 770,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.12)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012	€ 1.800,00

(*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Entro il 30 novembre 2012 sarà comunicato alle società l'importo da versare, entro il 15 dicembre 2012, a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2012.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2012/2013:

ECCELLENZA	15 – 16 SETTEMBRE 2012
PROMOZIONE	15 – 16 SETTEMBRE 2012
PRIMA CATEGORIA	6 – 7 OTTOBRE 2012
SECONDA CATEGORIA	20 – 21 OTTOBRE 2012
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	6 – 7 – 8 OTTOBRE 2012
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	3 – 4 NOVEMBRE 2012
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	3 – 4 NOVEMBRE 2012
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	6 – 7 – 8 OTTOBRE 2012
TERZA CATEGORIA	3 – 4 NOVEMBRE 2012
JUNIORES PROVINCIALE	15 – 16 – 17 SETTEMBRE 2012
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	8 – 9 SETTEMBRE 2012
CALCIO FEMMINILE	3 – 4 NOVEMBRE 2012
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	29 – 30 SETTEMBRE 2012
CALCIO A 5 SERIE C1	15 SETTEMBRE 2012
CALCIO A 5 SERIE C2	14 OTTOBRE 2012
CALCIO A 5 SERIE D	3 – 4 – 5 NOVEMBRE 2012
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex "A")	(*)
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex "B")	(*)
CALCIO A 5 JUNIORES	9 – 10 OTTOBRE 2012
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	8 SETTEMBRE 2012
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	7 NOVEMBRE 2012
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	(*)
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	(*)
ATTIVITÀ AMATORI	(*)
COPPA CAMPANIA AMATORI	(*)

(*) Le date di inizio dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile, Calcio a Cinque Femminile A e B, Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile, Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores, dell'Attività Amatori e della Coppa Campania Amatori saranno rese note sui successivi Comunicati Ufficiali di questo C.R.

* * * * *

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Anche per il 2012/2013, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), in una con gli oneri economici ad esso direttamente e/o indirettamente connessi, di cui all'estratto conto della Segreteria Federale di chiusura anno sportivo, inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato il non più rinviabile aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2012/2013. Il C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società, in conformità agli addebiti, preventivamente eseguiti ed incassati dalla L.N.D.), senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 2 al 16 luglio 2012 – ore 19.00).

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE
E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI
CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI
(DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE)

Come già preannunciato anche le scorse stagioni sportive (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 del 18 gennaio 2009 e C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010 e n. 118 del 30 gennaio 2012, tutti pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.), in ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2012/2013**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

per la stagione sportiva 2012/2013 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Ecceellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993

Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2013/2014, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1994, uno del 1995***** ed uno del 1996).

***** Ai fini della prescrizione in argomento, a decorrere dalla stagione sportiva 2013/2014, previa disamina dell'Assemblea delle società del C.R. Campania, la richiamata autorizzazione della L.N.D.:

- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare ufficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° gennaio 1995 in poi, cosiddetto "fidelizzato", a condizione che egli risulti tesserato, a favore della rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una stagione sportiva (ovvero entro il 30 settembre 2012);
- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali dell'attività di cui all'epigrafe, sono legittimate ad utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1995.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2012/2013 potranno partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; **per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve)**, è consentita la partecipazione di **TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1993 in poi.**

In ordine all'attività di Calcio a Cinque, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai **calciatori "giovani"**, ha disposto, per la stagione sportiva 2012/2013, **calciatori "giovani"**, per la stagione sportiva 2012/2013, che:

- alle società partecipanti al Campionato Regionale di CALCIO A CINQUE SERIE C1 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1994 in poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1991 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi delle richiamate fasce d'età partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà individuato a mezzo di apposita fascia da indossare obbligatoriamente dai citati calciatori "giovani" e dovranno indossare una maglietta contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta salva l'eventuale espulsione (o eventuali infortuni) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in tal caso la società giocherà in inferiorità numerica);

- alle società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1991 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco da prima dell'inizio della gara e per tutta la sua durata, con le due eccezioni che seguono:

- 1) eventuale espulsione dal campo, nell'ambito della richiamata fascia d'età obbligata: di un calciatore (con riduzione dell'obbligo, di cui innanzi, ad un solo calciatore); di due calciatori (con annullamento dell'obbligo medesimo);
- 2) infortunio, senza rientro successivo nel campo di gioco, del calciatore della richiamata fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Negli altri Campionati 2012/2013, organizzati nell'ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

* * * * *

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2012/2013 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte** (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.**

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale"**.

In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

CONSEGNA A MANO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI (COMPILATE CON LA PROCEDURA ON-LINE) DA PARTE DI SOCIETÀ AL C.R. CAMPANIA (ART. 107 N.O.I.F.) – SCADENZA LUNEDÌ 16 LUGLIO 2012 – ORE 19.00

Come dal C.U. n. 151/A del 7 maggio 2012 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 109 del 10 maggio 2012 di questo C.R. e ripubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 2 luglio u.s. del C.R. Campania, le liste di svincolo (**CHE POTRANNO ESSERE REDATTE SOLO ATTRAVERSO LA PROCEDURA ON-LINE**) da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” **DEVONO ESSERE DEPOSITATE O INOLTRATE, A MEZZO PLICO RACCOMANDATO CON AVVISO DI RICEVIMENTO** (in quest’ultimo caso la lista di svincolo, comunque spedita entro il 16 luglio deve pervenire entro i dieci giorni successivi alla scadenza, ossia entro il 26 luglio 2012).

Si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna delle liste di svincolo di cui all'epigrafe:

MARTEDÌ 10 luglio	dalle ore 15.00	alle ore 18.00
GIOVEDÌ 5 – 12 luglio	dalle ore 15.00	alle ore 18.00
VENERDÌ 13 luglio	dalle ore 15.00	alle ore 18.00
LUNEDÌ 16 luglio	dalle ore 15.00	alle ore 19.00

* * * * *

CALCIATORI SVINCOLATI ART. 108 N.O.I.F. – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO COMUNICATO UFFICIALE

Domani, venerdì 6 luglio 2012, sarà pubblicato il Comunicato Ufficiale con gli elenchi dei calciatori svincolati, ai sensi dell’art. 8 delle N.O.I.F.

* * * * *

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 2012 – DELIBERE DEPOSITATE IL 2 LUGLIO 2012

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Michelangelo Maria Liguori, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Rappresentante A.I.A.

170. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PROGREDITUR MARCIANISE – GARA PROGREDITUR MARCIANISE / MONTE DI PROCIDA CAPPELLA DEL 28.04.2012 – ECCELLENZA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; ascoltato, a chiarimenti, il primo assistente dell’arbitro, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, in subordine la riduzione della squalifica, inflitta dal Giudice di Prime cure, a carico del calciatore Grillo Francesco. Devesi, tuttavia, evidenziarsi che il reclamo non contiene elementi probanti, tali da poter confutare quanto riportato dal direttore di gara e dai suoi assistenti ufficiali nei propri rapporti, nonché nelle dichiarazioni rese, in sede di audizione, come innanzi precisato, dal primo assistente dell’arbitro. Non può non richiamarsi, sul punto, che, come da consolidata giurisprudenza, gli atti ufficiali, i supplementi di rapporto e le dichiarazioni in sede di audizione configurano fonte privilegiata di prove, nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Per quel che concerne la quantificazione della sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure, a carico del calciatore Grillo Francesco, essa deve essere giudicata equamente commisurata, rispetto alla gravità del gesto commesso dal calciatore medesimo, nei confronti del primo assistente dell’arbitro, nonché nei confronti di un calciatore avversario. P.O.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Progreditur Marcianise.

171. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANACAPRI – GARA ANACAPRI / SAN VITO POSITANO DEL 21.01.2012 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso atto della comunicazione del presidente del C.R.A. Campania, con la quale riferisce che l'arbitro della gara si è dimesso dai ruoli associativi; preso atto dell'assenza del primo assistente dell'arbitro, benché ritualmente convocato, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Deve premettersi che non è possibile aderire alla richiesta di audizione del presidente inibito, in quanto l'atto di impugnazione è stato formalizzato dal vice presidente della società e non, in prima persona, dal presidente in corso d'inibizione. Con l'atto d'impugnazione in esame, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, in subordine la riduzione, dell'inibizione inflitta dal Giudice di Prime cure a carico del dirigente D'Esposito Aniello. Non può non sottolinearsi, al riguardo, la situazione assolutamente anomala, determinata dalle circostanze richiamate in premessa: le dimissioni dall'A.I.A. del direttore di gara; la mancata presenza, in risposta alla rituale convocazione, da parte del primo assistente dell'arbitro: una circostanza, quest'ultima, gravemente ripetitiva, come, purtroppo, questa C.D.T. è stata costretta più volte a sottolineare. Nell'impossibilità di procedere ad accertamenti attraverso le audizioni degli ufficiali di gara, deve farsi riferimento esclusivo all'approfondimento degli atti di gara. Al riguardo, questa C.D.T. giudica che l'inibizione a carico del sig. D'Esposito Aniello debba essere ridotta al 5.07.2012. Per quanto attiene, infine, alla mancata presentazione da parte del primo assistente della gara in esame, che non ha neppure ritenuto di dover giustificare la propria assenza, ritiene questo Collegio di dover trasmettere gli atti del presente giudizio, per gli accertamenti di sua competenza, alla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Non può non sottolinearsi, sul punto, che l'obbligo di lealtà, probità e correttezza, nonché di collaborazione con gli Organi della Giustizia Sportiva, è prescritto anche (anzi, soprattutto) a carico degli ufficiali di gara. P.O.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo della società Anacapri, di ridurre al 5.07.2012 l'inibizione a carico del sig. D'Esposito Aniello; di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine delle determinazioni, di sua competenza, in ordine a quanto specificato nella parte motiva, relativamente al primo assistente dell'arbitro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

172. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS CAPUA – GARA VIS CAPUA / PUTEOLANA DELL'11.02.2012 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società reclamante, nel suo reclamo, chiede la riduzione della squalifica inflitta, dal G.S.T., al massaggiatore, sig. Aglione Alfredo. Questa C.D.T., in esito ad un'attenta lettura del supplemento del referto arbitrale, rileva che, se da un lato l'operato del nominato massaggiatore deve ritenersi non consono ai principi dello sport, deve comunque farsi riferimento, come da costante giurisprudenza di questa C.D.T., al criterio di un'equa corrispondenza tra l'effettiva gravità dell'infrazione commessa e la conseguenziale sanzione. Deve, quindi, ridursi al 5.07.2012 la squalifica inflitta, in prime cure, a carico del massaggiatore della società Vis Capua, sig. Aglione Alfredo. P.O.M.

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Vis Capua, riducendo al 5.07.2012 la sanzione della squalifica a carico del massaggiatore, sig. Aglione Alfredo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

173. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA VIRTUS SARNO F.C. 2005 / CLUB BATTIPAGLIA DEL 21.04.2012 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto, nel rispetto dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara; preso atto dell'assenza non giustificata dell'arbitro della gara, benché ritualmente convocato, addirittura per tre volte (un caso, dunque, di eccezionale gravità), rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, in subordine la riduzione della squalifica, inflitta dal Giudice di Prime cure, a carico del calciatore Mariseno Alessio, nonché della riduzione della pena accessoria dell'ammenda a carico della medesima società. Al riguardo, preso atto dell'impossibilità di accertamento, attraverso l'audizione dell'arbitro, pur disposta per ben tre volte, questa C.D.T. deve fare necessario ed esclusivo riferimento agli atti ufficiali di gara. Sotto il profilo della corrispondenza delle sanzioni all'effettiva gravità delle infrazioni commesse, questa C.D.T. ritiene di dover ridurre a sei giornate di gara la squalifica del calciatore Mariseno Alessio e ad euro 150,00 la sanzione

pecuniaria a carico della società reclamante. Per quanto attiene, poi, alla mancata presentazione – senza neppure giustificazione – da parte del direttore di gara, ritiene questo Collegio, di dover trasmettere gli atti del presente giudizio, per gli accertamenti di sua competenza, alla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Non può non sottolinearsi, sul punto, che l'obbligo di lealtà, probità e correttezza, nonché di collaborazione con gli Organi della Giustizia Sportiva, è prescritto anche (anzi, soprattutto) a carico degli ufficiali di gara. P.O.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre a sei giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Mariseno Alessio e ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria a carico della società reclamante; di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine delle determinazioni, di sua competenza, in ordine a quanto specificato nella parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

174. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ROCCHESE – GARA MIRANDA / ROCCHESE DEL 17.06.2012 – PLAY OFF 1^ CAT.

La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Rocchese, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 121 del 21.06.2012 del C.R. Campania, alla pagina 2906, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità, in ragione della proposizione del reclamo stesso, in violazione dei termini abbreviati per le gare di Play-Off. Invero, esso è stato inoltrato, a mezzo raccomandata postale, in data 22.06.2012, non rispettando, quindi, il termine prescritto dal C.U. n. 111/A, del 6.02.2012, della F.I.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9.02.2012, del C.R. Campania (deposito entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che il reclamante intenda impugnare). P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Rocchese.

175. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO I LEONI DI PERSANO – GARA I LEONI DI PERSANO / BELLIZZI CALCIO DEL 22.01.2012 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso atto dell'assenza, non giustificata, della società, che pur aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 95 del 5.04.2012, alla pagina 2339), con la quale era stato rigettato il reclamo in prima istanza della società medesima, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Lettieri Alessio (nato il 20.07.1987) Tanto premesso, questa C.D.T. respinge il ricorso presentato dalla società I Leoni di Persano, in quanto, come già rilevato dal G.S.T., egli risulta regolarmente tesserato, a favore della società Bellizzi Calcio, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Pertanto la partecipazione, alla gara in epigrafe, del calciatore Lettieri Alessio, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento, come innanzi specificato. P.O.M.

DELIBERA

di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

176. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FOIANO – GARA FOIANO / JUVENTINA CIRCELLO DEL 15.01.2012 – 2^ CAT.

La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; ascoltato l'arbitro a chiarimenti, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, in subordine la riduzione, della squalifica, inflitta dal Giudice di prime cure, a carico dell'allenatore, sig. Zeoli Carmine. Devesi, tuttavia, evidenziarsi che il reclamo non contiene elementi probanti, tali da poter confutare quanto riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto, nonché le dichiarazioni da lui resi in sede di audizione presso questa C.D.T., che, come da consolidata giurisprudenza, configurano fonte privilegiata di prova, nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Di conseguenza, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure, deve giudicarsi equa, rispetto alla gravità del gesto antisportivo commesso dal l'allenatore, come innanzi nominato, nei confronti dell'arbitro. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Foiano.

177. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FAICCHIO – GARA FAICCHIO / S. SALVATORE TELESINO DELL'11.03.2012 – 2^ CAT.

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltati, in due distinte sedute, l'arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali; tanto premesso, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, in sede di audizione il direttore di gara non è stato in grado di fornire alcuna certezza in ordine alla partecipazione del calciatore Izzo Andrea all'aggressione nei suoi confronti, addirittura affermando di non riconoscerlo, dalla foto, quale partecipante alla gara. Diversamente, lo stesso direttore di gara ha integralmente confermato il contenuto del referto in quanto ai fatti accaduti e circa la partecipazione ad essi degli altri calciatori della società reclamante, già sanzionati, peraltro precisando la sussistenza di responsabilità a carico anche di altri due calciatori, ovvero un calciatore in panchina, nonché un altro calciatore "di statura bassa e calvo, over 35". Da quanto innanzi rappresentato, sulla base anche dell'audizione del direttore di gara presso questa C.D.T., deriva un'oggettiva responsabilità della società di appartenenza per i fatti violenti in questione, posti in essere da propri tesserati, per cui appare equa la sanzione pecuniaria irrogata alla società medesima. Altresì risultano eque ed adeguate, ai fatti commessi, le squalifiche irrogate nei confronti dei calciatori Grillo Simone, Izzo Maurizio, Lavorgna Christian, Maremma Mauro e Petroni Romolo. Diversamente, l'impugnata delibera va riformata circa la posizione del calciatore Izzo Andrea, nei confronti del quale, per le esposte ragioni, va annullata la squalifica inflitta. Per quel che concerne l'inusuale, davvero singolare indicazione dell'arbitro, che, all'atto dell'audizione, ha citato due calciatori, ai quali non aveva fatto alcun cenno nel suo rapporto di gara, questa C.D.T. dispone il non luogo a procedere, in ragione dell'elementare circostanza che l'audizione di un direttore di gara, o di un ufficiale di gara, debba essere utile a chiarire quanto riportato in referto, ma non può assolutamente, ad evitare l'insorgere di situazioni confusionarie, per non qualificarle del tutto anarchiche, essere finalizzata ad un qualcosa, che potrebbe essere individuato come "un risveglio di memoria", da parte degli ufficiali di gara. P.O.M.

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Faicchio, annullando la squalifica inflitta a carico del calciatore Izzo Andrea; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RIUNIONE DEL 2 LUGLIO 2012

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Serafino Mirone, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

178. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI – GARA PIXOUS 2002 / DOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI DEL 13.05.2012 – 2^ CAT.

La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Dopolavoro Ferroviario Sapri, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 111 del 17.05.2012 del C.R. Campania, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità, in ragione della proposizione del reclamo stesso in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara. Deve premettersi che non è pervenuta alcuna richiesta di copia di atti ufficiali, inoltrata dalla società reclamante, a questa Commissione. Invero, l'unico fax trasmesso, al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Commissione Disciplinare Territoriale, in data 18.05.2012, configura la formalizzazione del preannuncio di reclamo, con la specifica indicazione "seguirà ricorso". Tanto premesso, questa C.D.T. rileva l'inammissibilità dell'atto, essendo esso stato inoltrato, a mezzo fax, in data 22.05.2012 e, successivamente, a mezzo raccomandata postale, in data 23.05.2012, non rispettando, quindi, il termine prescritto dal C.U. n. 110/A, del 6.02.2012, della F.I.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9.02.2012, del C.R. Campania (deposito entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che il reclamante intenda impugnare). P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Dopolavoro Ferroviario Sapri.

179. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA COSTA D’AMALFI / REAL SANNIO DONNE DEL 18.03.2012- CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1

La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Real Sannio Donne, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 100 del 19.04.2012 del C.R. Campania, alla pagina 2444, in via preliminare sospende ogni decisione, in ragione della trasmissione degli atti, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, alla Procura Federale della F.I.G.C.. P.Q.M.

DELIBERA

di sospendere ogni decisione in attesa dell’esito degli accertamenti da parte della Procura Federale della F.I.G.C.; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.

Publicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 5 luglio 2012

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**